

Professionisti: niente I.R.A.P. sui redditi di amministratore e sindaco

di Massimo Conigliaro

Pubblicato il 22 settembre 2010

un nuovo colpo all'IRAP: la Cassazione afferma che i redditi professionali derivanti dall'esercizio dell'attività di amministratore e sindaco di società non sono soggetti all'imposta!

Con la Sentenza n. 19607 del 16 settembre 2010 la Corte di Cassazione (Pres. Merone, rel. Greco - [liberamente scaricabile dalla nostra pagina delle sentenze](#)) ha stabilito che non è soggetta ad Irap la parte del reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attività professionale intellettuale di dottore commercialista, produce in qualità di amministratore, Sindaco o Revisore di società, associazione o altri enti con o senza personalità giuridica, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione.

Si tratta di un principio importante che è destinato ad alleggerire - e non poco - il peso fiscale di tanti professionisti che, pur essendo soggetti Irap in quanto dotati di un'autonoma organizzazione, svolgono l'attività di amministratori ovvero di componenti del collegio sindacale di enti o società.

Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, un dottore commercialista esercente l'attività professionale nell'ambito di uno studio associato aveva richiesto il rimborso dell'Irap versata negli anni 1998/2001, per la quota parte riferita ai redditi derivanti dalle cariche di amministratore o sindaco, assumendo che tali attività - per loro stessa natura - venivano svolte senza alcuna organizzazione né l'ausilio di collaboratori.

La Corte, prendendo spunto da un proprio precedente (sentenza n. 10594/2007) nel quale aveva escluso l'assoggettabilità per la parte di reddito prodotta da un dottore commercialista quale presidente del consiglio d'amministrazione di una banca, ha ribadito che *il requisito della "autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:*

a.

sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b.

impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' 'idquod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni suddette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, 3680 del 2007).

Sulla scorta delle superiori argomentazioni, la Corte ha accolto il ricorso per Cassazione e decidendo nel merito anche il ricorso introduttivo del contribuente, statuendo il diritto al rimborso dell'Irap versata.

22 settembre 2010

Massimo Conigliaro

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l